COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 313 final

2025/0166 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE (Direttiva Efficienza energetica)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Comitato misto relativa a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("*l'accordo SEE*") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "*orizzontali e di accompagnamento*". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

2.2. Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE (di seguito "*l'atto previsto*") riguardo a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE[1] e la direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica[2].

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

[1] Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

[2] Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE include adattamenti per gli Stati EFTA-SEE come indicato ai considerando e nei testi degli adattamenti che figurano nell'accluso progetto di decisione del Comitato misto, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio[3]. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[4].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

[3] Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).

[4] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE la direttiva 2012/27/UE della Commissione e la direttiva (UE) 2018/2002, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale degli atti che vengono integrati. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche agli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2025/0166 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE (Direttiva Efficienza energetica)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[5], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo[6] ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE.

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE[7], e la direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica[8].

(4) Diverse disposizioni della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, richiedono adattamenti sostanziali che riflettano le specificità dell'accordo SEE e degli Stati EFTA.

(5) Poiché gli obiettivi principali dell'UE in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030 non si applicano agli Stati EFTA, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE nonché l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva

5 GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

6 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

7 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

8 Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, non dovrebbero applicarsi agli Stati EFTA. Gli Stati EFTA hanno tuttavia fissato su base volontaria i loro obiettivi indicativi in materia di efficienza energetica, come stabilito nella dichiarazione degli Stati EFTA allegata alla decisione del Comitato misto SEE.

(6) L'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, fa riferimento ai requisiti minimi di prestazione energetica da soddisfare sulla scorta dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2010/31 sulla prestazione energetica nell'edilizia. È appropriato consentire all'Islanda di soddisfare gli obblighi in materia di requisiti minimi di prestazione energetica nell'edilizia dell'amministrazione pubblica sulla base della legislazione nazionale, considerato che il paese gode di una deroga all'integrazione della direttiva 2010/31/UE.

(7) È altresì appropriato adattare di conseguenza l'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, segnatamente sostituendo il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, con un riferimento più generico all'articolo 5 al fine di riflettere gli adattamenti apportati sulla scorta delle ultime disposizioni.

(8) I nuovi risparmi che l'Islanda deve realizzare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dovrebbero essere fissati a un livello che rifletta le specificità del mercato dell'energia e del mix energetico islandese.

(9) Considerato l'isolamento del sistema energetico islandese, praticamente privo di combustibili fossili, con elevati livelli di sicurezza dell'approvvigionamento e di indipendenza energetica nonché un ampio ricorso all'energia geotermica rinnovabile, è appropriato consentire una deroga per l'Islanda a taluni requisiti relativi alla misurazione di cui agli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater.

(10) Considerato che l'Islanda non dispone di un'infrastruttura per il gas naturale ed è esentata dall'applicazione della direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, gli articoli 9 e 10 relativi alla misurazione del gas naturale e alle informazioni di fatturazione non si applicano all'Islanda.

(11) Considerato che la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia non si applica alla cogenerazione geotermica in Islanda, gli articoli 14 e 15 della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, correlata alla direttiva 2004/8/CE, non dovrebbero applicarsi all'Islanda.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE.

(13) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente